APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.83 DEL 12.12.2016

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE

DEGLI ORMEGGI DELLE

IMBARCAZIONI E DEI NATANTI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 32 DEL 09/07/2012

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento si applica agli ormeggi insistenti:

a) sulle concessioni demaniali intestate al Comune di Ameglia sia gestite direttamente

che tramite terzi;

b) sulle concessioni demaniali nelle quali il concessionario è tenuto al rispetto del

presente regolamento;

2. Il comune per le proprie concessioni potrà stipulare convenzioni con persone fisiche,

enti, associazioni, circoli sportivi, e nautici per la gestione degli ormeggi sempre nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di procedure di evidenza pubblica.

ART.2

DEFINIZIONI

1. Ai soli fini del presente regolamento, quando non sarà diversamente e specificatamente

indicato, si intenderà per:

a) Utente/ Assegnatario: la persona fisica o giuridica alla è stato assegnato

dell’ormeggio;

b) Mezzo nautico: qualsiasi tipo di imbarcazione o natante indifferentemente a vela

e/o motore ovvero a remi;

c) Gestore: Il soggetto che gestisce gli ormeggi;

d) Anno : intervallo di tempo che ha inizio il 01 Gennaio e termine il 31 Dicembre

e) Lunghezza del mezzo nautico : Effettivo ingombro del mezzo nautico fuori tutto

compreso ogni tipo di accessorio, con la sola esclusione del motore.

ART. 3

SUDDIVISIONE DEGLI ORMEGGI

1. Gli ormeggi sono divisi in:

a) Stanziali : Ormeggi da destinare all’utilizzo stanziale e assegnati in base ai

criteri stabiliti negli articoli successivi del presente regolamento;

b) Turistici : Ormeggi destinati alla promozione dell’attività turistica, allo sviluppo

economico la cui assegnazione verrà effettuata con discrezionalità dal soggetto

gestore;

c) Libero Transito : Ormeggi destinati al libero transito;

2. La Giunta con proprio atto provvede a fissare il numero degli ormeggi di ciascuna

tipologia di cui sopra.

ART. 4

DISCIPLINA DEL LIBERO TRANSITO

1. L’assegnazione di tali ormeggi è effettuata dal Gestore in relazione alla richieste

pervenute per una durata massima di 10 gg.

2. Le tariffe minime di utilizzo verranno stabilite da apposita deliberazione della Giunta

Comunale.

ART. 5

DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA PER NUOVE ASSEGNAZIONI

STANZIALI

1. L’aspirante all’assegnazione dell’ormeggio stanziale dovrà inoltrare, al soggetto gestore,

entro e non oltre il 31.12 apposita domanda nella quale, sotto pena di rigetto, dovranno

essere indicati:

a) Le complete generalità del richiedente;

b) La residenza ed il recapito telefonico;

c) Il tipo di mezzo nautico (pesca, diporto) con il quale intende utilizzare l’ormeggio e i

suoi dati caratteristici ( materiale di costruzione, larghezza, lunghezza fuori tutto, tipo

di motore e potenza, pescaggio, matricola, Ufficio di iscrizione);

d) Dichiarazione dalla quale risulti che nessun componente del nucleo familiare del

richiedente sia già assegnatario di posto barca nelle Concessioni assentite dal Comune

di Ameglia ovvero abbia fatto istanza per ottenerlo;

e) Dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente l’ormeggio è proprietario del mezzo

nautico descritto;

f) Dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente l’ormeggio è in possesso, qualora previste

dalle vigenti disposizioni (D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 e successive modificazioni

ed integrazioni), delle abilitazioni e/o patenti necessarie alla conduzione del mezzo

nautico descritto;

g) Estremi della polizza assicurativa del mezzo nautico. Tale polizza dovrà essere intestata

al richiedente l’ormeggio;

2. Il richiedente è tenuto a comunicare al gestore ogni successiva variazione dei dati

indicati nell’istanza di inserimento in graduatoria.

3. Il gestore non sarà in nessun caso responsabile per disservizi, mancate assegnazioni,

perdite di corrispondenza, ecc., per causa di inesatte o incomplete indicazioni di cui al

precedente comma 1 e mancate comunicazioni di variazione degli stessi.

ART. 6

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER

L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI STANZIALI

La graduatoria è bloccata agli assegnatari in regola al 31.12.2016; coloro che non rispetteranno i requisiti richiesti all’art. 5 del presente regolamento, o nello specifico non abbiano avuto la barca in acqua, anche per giustificate ragioni, nell’anno 2016, o non vi sia esatta corrispondenza tra il nome dell’assegnatario del posto, il proprietario della barca e l’intestatario dell’assicurazione del natante, decadranno dal posto assegnato.

I posti stanziali risultanti liberi al 31.12.2016 e i posti degli assegnatari decaduti verranno gestiti in conformità alla normativa vigente dal gestore degli ormeggi. Tale conformità verrà verificata dall’ente locale.

ART. 7

ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI STANZIALI

1. Gli ormeggi stanziali di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 3 saranno assegnati alle

persone, fisiche o giuridiche, che sono state utilmente collocate nella graduatoria di cui

al precedente Art. 6 nel momento in cui si verranno a creare nuovi ormeggi.

2. Prima dell’assegnazione definitiva dovrà essere:

a) Accertata, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa e sottoscritta

dall’assegnatario ai sensi della Legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni,

la sussistenza di tutti i requisiti utilizzati per la determinazione del punteggio finale e

l’esattezza di tutti i dati indicati nella domanda di inserimento in graduatoria;

b) Effettuato il pagamento del canone annuo;

c) Consegnata all’assegnatario copia del presente regolamento che dovrà sottoscrivere,

per accettazione, idonea ricevuta.

3. Nel caso in cui l’assegnatario non fosse in grado di dimostrare la sussistenza degli

elementi indicati al punto a) non si procederà all’assegnazione.

4. L’assegnazione ha durata annuale (dal 01.01. al 31.12).

5. L’assegnazione viene formalizzata con la sottoscrizione da parte del gestore e dell’utente

del verbale di assegnazione. Non è ammesso il rinnovo tacito dell’assegnazione. Qualora

il gestore non ritenga di procedere all’assegnazione dell’ormeggio, dovrà darne

comunicazione scritta all’utente assegnando un termine entro cui dovrà essere rimosso il

natante.

ART. 8

SUBENTRO NELL’ASSEGNAZIONE E NELLA GRADUATORIA

1. Può essere assegnato un solo ormeggio per ogni nucleo familiare. Il subentro,

indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, sarà consentito nei seguenti casi:

a) All’erede del mezzo nautico in caso di morte dell’assegnatario o per donazione purché

all’interno del nucleo familiare;

b) Al coniuge, al parente o affine di primo grado, oppure, solo se appartenente allo stesso

nucleo familiare anche al parente o affine di secondo grado, nel caso di invalidità

dell’assegnatario, riconosciuta dai competenti organi della Azienda Sanitaria Locale,

maggiore del 75%;

2. L’avente diritto al subentro potrà esercitarlo inoltrando al gestore, entro sei mesi dal

verificarsi dell’evento, apposita domanda, corredata della documentazione comprovante

il possesso dei requisiti necessari;

3. Il gestore provvederà, con apposito atto alla voltura dell’autorizzazione nei 30 giorni

successivi.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla possibilità di subentro nella

graduatoria. Il subentrante manterrà il punteggio acquisito fino alla data di subentro,

successivamente l’aumento del punteggio sarà calcolato in base ai requisiti in possesso

del subentrante.

ART. 9

MANCATO UTILIZZO DELL’ORMEGGIO

Il mancato utilizzo per un anno equivale alla rinuncia al posto stanziale

ART. 10

DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE

1. L’assegnatario decade dall’assegnazione dell’ormeggio per i seguenti motivi:

a) Al 31.12 di ogni anno per termine della concessione che ai sensi dell’art. 7 ha

durata annuale.

b) Rinuncia scritta presentata al momento dell’assegnazione dell’ormeggio.

c) In caso di falsa attestazione dei requisiti riportati nella domanda ovvero di falsa

dichiarazione di cui ai precedenti artt. 5 e 7.

d) Mancata comunicazione preventiva delle modifiche, delle sostituzioni e dei

cambiamenti dei dati comunicati al gestore. ( es. tipologia mezzo nautico,

lunghezza, ecc.).

e) Scambio di ormeggio senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del

gestore.

f) Mancata stipula di apposita assicurazione per responsabilità civile.

g) Subaffitto, uso, cessione dell’ormeggio, anche gratuita.

h) Turbativa o molestia o di grave infrazione alle norme previste dal presente

regolamento.

2. Il mancato pagamento del canone annuo comporta la non assegnazione dell’ormeggio

ed è causa per non procedere al rinnovo negli anni successivi.

3. In caso di decadenza o di mancano rinnovo dell’ assegnazione dell’ ormeggio l’Utente è

obbligato a rimuovere il mezzo nautico. Ove questo non provveda, il gestore ricorrerà

alla rimozione forzosa del mezzo nautico, anche ed occorrendo, con alaggio e

trasporto fuori dalla zona di attracco, nel qual caso, all’Utente verranno addebitate le

relative spese.

ART. 11

DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI

1. Gli ormeggi sono identificati da apposite schede informative predisposte dal gestore che le

terrà, in base alle comunicazioni degli assegnatari, costantemente aggiornate. In ciascuna

scheda verranno riportati il numero di gavitello, le generalità dell’assegnatario ed il recapito

dello stesso, il nome del mezzo nautico ancorato all’ormeggio, la lunghezza e larghezza, i

dati e le caratteristiche che lo riguardano, gli estremi dell’iscrizione al Registro, qualora

richiesto dalla legge, nonché ogni ulteriore notizia prescritta o ritenuta utile.

2. Gli assegnatari sono tenuti ad informare il Gestore delle modifiche, delle sostituzioni e dei

cambiamenti da apportare ad aggiornamento della scheda che si riferisce al loro mezzo

nautico per l’esatta identità dell’ormeggio almeno 24 ore prima dell’effettiva variazione.

L’utente senza il preventivo assenso del gestore non può utilizzare l’ormeggio con un

mezzo nautico diverso da quello oggetto di autorizzazione

3. Lo scambio di ormeggio fra gli assegnatari, deve essere autorizzato con formale atto del

gestore ed annotato nelle corrispondenti schede identificative

4. L’ormeggio è assegnato ad un solo utente, pertanto non sono ammessi natanti di proprietà

di più soggetti

5. Ogni ormeggio viene identificato con un numero progressivo assegnato dal gestore. Tale

numero deve essere tenuto regolarmente dal concessionario e deve essere scritto in

maniera ben visibile sulla boa che sul mezzo nautico. Qualora l’assegnatario decadesse

dovrà provvedere alla restituzione del numero assegnato.

6.Tutti i mezzi nautici dovranno risultare provvisti di polizza assicurativa per responsabilità

civile intestata all’assegnatario dell’ormeggio nonché dei dispositivi che il gestore riterrà

necessari per evitare che l’imbarcazione arrechi danni agli altri natanti e alle strutture.

7. E’ vietata ogni forma di subaffitto, uso o cessione dell’ormeggio, anche gratuita.

8. Dal momento della consegna dell’autorizzazione, l’Utente ha piena disponibilità

dell’ormeggio ed il gestore si impegna a mantenerlo libero nel caso della di lui assenza dal

posto barca per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi.

9. Al fine di ottimizzare l’uso degli ormeggi il Gestore potrà intimare all’assegnatario lo

spostamento del natante da un ormeggio all’altro, anche tra località diverse, previa

comunicazione scritta. Qualora l’assegnatario non provveda entro il termine indicato, il

Gestore effettuerà lo spostamento con mezzi e personale propri fatta salva la rivalse per le

spese sostenute.

10. Gli utenti devono fare uso dell’impianto di catenaria e delle relative infrastrutture di

pertinenza nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dal presente regolamento .

Gli assegnatari sono pertanto responsabili per le trasgressioni commesse direttamente da

essi ovvero da quanti , con il loro consenso, vengano ammessi a fruire, a qualsiasi titolo,

dell’ormeggio e degli accessori di servizio dello stesso impianto.

11. Tutte le manovre di accosto e di ancoraggio come pure qualsiasi operazione di carico e

scarico, di imbarco e sbarco devono essere effettuate con la massima diligenza, in modo

prudente ed accorto, nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione e del presente

Regolamento, allo scopo di evitare danni a persone e cose e pericoli di affondamento per gli

altri natanti. I moli e la banchina dovranno essere lasciati liberi da ogni ingombro o

deposito.

12.È fatto divieto agli assegnatari di effettuare innovazioni non autorizzate dal gestore inerenti

l’assetto ed il funzionamento dell’impianto di catenaria e delle infrastrutture di servizio.

13. La stessa disciplina si estende, per quanto compatibile, ad ogni ulteriore infrastruttura

accessoria

14.Allorché la concessione demaniale dell’impianto di catenaria dovesse cessare per

qualsivoglia motivata ragione, gli assegnatari sono obbligati a rimuovere i mezzi nautici in

conformità alle istruzioni impartite dal gestore nonché a rimborsare al gestore le spese che

lo stesso dovesse sostenere per colpa della loro inerzia e per lo sgombro dello specchio

d’acqua marittimo da restituire libero.

ART. 12

RESPONSABILITA’ DEL GESTORE

1. Il gestore non risponde:

a) per eventuali furti dei mezzi nautici ormeggiati in catenaria, delle loro dotazioni e

attrezzature di bordo.

b) per atti di vandalismo effettuati agli stessi, alle loro dotazioni e attrezzature.

c) Dei danni arrecati ai natanti e alle loro dotazioni e attrezzature non imputabili a

rotture della catenaria.

d) Dei danni arrecati da altri natanti e ad altri natanti.

2. Il gestore risponde comunque e solamente dei danni imputabili esclusivamente nei limiti ed

alle condizioni della polizza assicurativa all’uopo stipulata.

3. Il gestore non è responsabile degli abusi commessi dal pubblico, dagli utenti e/o dagli

assegnatari, i quali potranno essere denunciati alle Autorità preposte alla Vigilanza.

ART. 13

CANONE A CARICO DEGLI ASSEGNATARI

1. Gli assegnatari di ormeggio hanno l’obbligo di corrispondere al gestore un canone

annuo. La Giunta Comunale procede alla determinazione dell’ entità minima del canone

relativo agli ormeggi stanziali e destinati al transito

ART. 14

VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Per l’utilizzo dell’ormeggio l’utente dovrà versare, entro la data di sottoscrizione del

verbale di consegna, il canone annuo calcolato in base ai criteri e alle tariffe disposte

dal gestore. In caso di mancato pagamento entro il termine di cui sopra, il gestore non

procederà all’assegnazione fissando contestualmente il termine perentorio entro cui

rimuovere il natante. Qualora l’utente non provveda entro il termine indicato, il Gestore

effettuerà lo spostamento con mezzi e personale propri fatta salva la rivalsa per le

spese sostenute.

2. Per gli ormeggi destinati al libero transito il pagamento della tariffa dovrà essere

effettuato al momento del rilascio dell’autorizzazione all’attracco.

ART. 15

PRESTAZIONI DI CARATTERE GENERALE RIGUARDANTI

LA GESTIONE DELLE CONCESSIONI.

1. Detti servizi godono della clausola di esclusiva di cui all’articolo 1567 del Codice

Civile.

2. Il gestore curerà l’ esecuzione dei seguenti servizi

a) pulizia dello specchio acqueo portuale;

b) manutenzione ordinaria degli impianti ed arredi portuali presenti;

c) erogazione dell’acqua e dell’energia elettrica negli attracchi ove siano presenti gli

idonei impianti;

ART. 16

VIGILANZA

1. Il gestore curerà la vigilanza nell’ambito delle concessioni a mezzo di proprio personale.

Il personale addetto al servizio di vigilanza dovrà assicurare il rispetto da parte

di tutti delle norme di legge vigenti, delle disposizioni previste dal presente

Regolamento e di tutte le altre prescrizioni legittimamente impartite.

2. Gli addetti alla vigilanza debbono tempestivamente comunicare agli organi competenti i

nominativi dei trasgressori per i conseguenti provvedimenti da adottarsi a loro carico.

3. In caso di turbativa o molestia o di grave infrazione da parte di un utente è

riconosciuta al gestore la facoltà di espellerlo.

ART. 17

Norme di sicurezza

1. Tutti i mezzi nautici ancorati agli ormeggi dell’ impianto di catenaria e delle infrastrutture

accessorie devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione ed in

stazionamento.

2. AI fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature d’ormeggio, è formalmente vietato

agli utilizzatori dei mezzi nautici, salvo casi di forza maggiore, di dare fondo alle ancore.

3. Tutti i mezzi nautici, durante lo stazionamento nelle darsene, dovranno essere dotate di

idonei dispositivi atti ad ammortizzare eventuali urti tra gli stessi ( Parabordi) e

dovranno essere opportunamente ormeggiati mediante cime sufficientemente resistenti.

Nell’ambito dello specchio acqueo marittimo di approdo sono vietati l’uso di proiettori

abbaglianti, la pulizia delle sentine con scarico fuoribordo, il getto dei rifiuti e di ogni

altra sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento del mare e lordare i

moli e le banchine.

4. È vietato l’uso degli impianti igienici di bordo con diretto scarico a mare nelle darsene,

nel fiume Magra e fino ad un miglio oltre la barra di foce.

5. Gli Utenti sono obbligati a dotare i natanti di opportune attrezzature atte alla raccolta dei

liquami e dei rifiuti di bordo.

6. Ogni lavoro che comporti disagio o molestia agli altri Utenti, deve essere effettuato nella

zona espressamente riservata.

7. Al fine di evitare qualsiasi incidente che possa causare incendi, lesioni all’ambiente od

altri danni, gli utenti dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) aerare efficacemente il compartimento dei motori prima di procedere

all’avviamento dei medesimi;

b) curare che le apparecchiature elettriche e radioelettriche del mezzo nautico siano

sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed isolamento al pari

della strumentazione;

c) il rifornimento di carburante deve essere eseguito soltanto nella zona a tale scopo

attrezzata;

d) i compartimenti destinati a contenere bombole di gas liquido o materiali

infiammabili devono essere rispettivamente aerati in modo idoneo ovvero protetti in

involucri adatti come pure strutturalmente separati dai locali destinati agli alloggi;

e) gli estintori montati sulle unità devono essere nel numero stabilito dalle norme

vigenti ed in perfetto stato di funzionamento;

f) in caso di inizio di incendio tutto dovrà essere messo in opera per lottare

efficacemente con i mezzi più appropriati contro le fiamme allo scopo di

circoscriverle e di domarle, richiedendo immediatamente l’intervento degli altri

utenti, che sono tenuti a cooperare e, quindi, dell’Autorità competente;

g) nell’ipotesi di versamento accidentale di idrocarburi, il responsabile deve prendere

tutti i provvedimenti più opportuni atti ad impedire più gravi conseguenze,

informandone, senza ingiustificato ritardo l’Autorità Marittima, cui spetta di Impartire

le disposizioni di salvaguardia per quanto di competenza;

8. Salvo il risarcimento di eventuali altri danni, il responsabile è tenuto al pagamento delle

spese di bonifica od al rimborso di quelle sostenute dal gestore e/o altri Enti nel caso di

inerzia, e così pure per ogni ulteriore intervento resosi necessario.

ART. 18

ALAGGI E MESSA A MARE DEI MEZZI NAUTICI

1. Ove esiste la possibilità può essere consentito l’alaggio su richiesta scritta da presentarsi

al gestore previo pagamento della tariffa prevista.

2. Il gestore può autorizzare la realizzazione di lavori di manutenzione a bordo dei natanti

nel rispetto della vigente normativa in materia.

ART 19

MANOVRE DI ORMEGGIO

1. Tutte le manovre eseguite dovranno effettuarsi attenendosi alle disposizioni impartite

dal gestore il quale potrà anche disporre movimenti d’autorità, qualora ciò si renda

necessario per esigenze particolari

ART. 20

RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI

1. Gli assegnatari e gli altri utenti sono direttamente responsabili per le infrazione alle leggi

ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e

di sicurezza, alle ordinanze della Capitaneria di Porto di La Spezia, del Sindaco del

Comune di Ameglia, nonché delle disposizioni impartite dal gestore

ART. 21

RUMORE E LAVORI MODESTI

1. Ogni attività che produca rumori molesti è vietata prima delle ore dieci e dopo le ore

venti, nonché dalle ore 12:30 alle ore 15:30, durante il periodo da giugno a settembre,

salvo i casi di emergenza, forza maggiore e pronto intervento.

2. Ogni lavoro necessario, che per la sua speciale natura rechi molestia agli utenti, dovrà

essere compiuto negli orari di minor frequenza all’impianto secondo le istruzioni ricevute

dal gestore a tal fine preventivamente avvertito.

ART. 22

AZIONI DI TURBATIVA

1. Le azioni che cagionano turbativa del corretto uso dell’impianto di catenaria come pure

dei moli, della banchina di servizio e di ogni altra infrastruttura accessoria dovranno

essere denunciate al gestore, cui spetta il compito di adottare i provvedimenti necessari

per la tutela del godimento e pacifico dei beni conferiti in concessione, nonché per la

repressione di ogni illecita condotta.

ART. 23

MODIFICHE DI DETTAGLIO

1. Al presente regolamento, potranno essere introdotte modifiche di dettaglio nel rispetto

dei criteri generali stabiliti dal Consiglio mediante apposita deliberazione della Giunta

Comunale.

ART. 24

NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le precedenti regolamentazioni in

materia ed entra in vigore nei termini di legge.

2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni esistenti in materia.